

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1503

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MESORACA, CHIARANTE, TEDESCO
TATÒ, RANIERI, GIANOTTI e GAROFALO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1993

Istituzione di un fondo per la promozione e lo sviluppo
dell'industria nel Crotonese

ONOREVOLI SENATORI. - Per il controllo e la riduzione dell'elevato fenomeno di disoccupazione locale, a fianco delle industrie esistenti quali l'Enichem, la Pertusola Sud, la Cellulosa calabra e lo Zuccherificio di Strongoli, che vanno difese e potenziate, va favorita la crescita di una rete di medie e piccole aziende private al fine di creare un tessuto forte ed il raggiungimento della massa critica minima. È infatti necessaria una massa critica minima di attività industriale in settori più o meno correlati allo scopo di raggiungere economie di gestione e di eliminare nel contempo le diseconomie di localizzazione. Fintantochè queste esistono è impensabile o, quantomeno improbabile, che a Crotone possa crescere una classe imprenditoriale convinta e moderna.

Queste diseconomie, dovute innanzitutto alla mancanza di una politica industriale del Governo, sono anche conseguenti a problemi di trasporti (costi e tempi), di formazione, di mancanza di servizi reali ed efficienti. Da ciò consegue la necessità di disporre di fondi sia per eliminare le diseconomie attuali contribuendo a ridurre i costi impropri dell'esistente, sia per incentivare nuove iniziative, che, più che

dalla mancanza di finanziamenti all'investimento, sono scoraggiate dagli elevati costi di finanziamento per unità di prodotto.

I fondi per innescare questo meccanismo virtuoso possono essere forniti dal metano. Si estraggono 5 milioni di metri cubi al giorno. Con un contributo di 30 lire al metro cubo si disporrebbe di circa 55 miliardi annui, grazie anche alla riduzione delle «fasce» provinciali, determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in relazione al prezzo del metano stesso. Questo fondo potrebbe ottenere inoltre contributi dello Stato, dalla regione e dall'Enel, oltrechè dagli associati, allo scopo di raggiungere una cifra oscillante attorno ai 100 miliardi annui. Scopo del fondo è la promozione della riconversione e lo sviluppo dell'industria del Crotonese eliminando le cause limitanti, cioè le diseconomie di localizzazione.

Il fondo è dunque finalizzato al rimborso dei maggiori costi dovuti alla delocalizzazione, sostenuti dalle imprese succitate e da altre imprese di produzione di beni e servizi materiali operanti sul territorio (imprese meccaniche, di trasformazione di prodotti agricoli, eccetera).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Istituzione del fondo)*

1. Al fine di promuovere la riconversione, il potenziamento e lo sviluppo dell'industria della provincia di Crotona, favorendo la crescita degli stabilimenti Enichem, Pertusola Sud, Cellulosa calabra e Zuccherificio di Strongoli nonché delle medie e piccole aziende private, tesa al controllo e alla riduzione dell'elevato fenomeno di disoccupazione e di sottoccupazione attraverso l'eliminazione delle diseconomie di localizzazione, è istituito il fondo per la promozione e lo sviluppo dell'industria nel Crotonese.

Art. 2.*(Finanziamento e gestione del fondo)*

1. Il fondo è alimentato sia con i proventi derivanti dall'estrazione del metano, anche attraverso la riduzione delle fasce provinciali determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in relazione al livello dei prezzi del metano, sia con contributi dello Stato, della regione e dell'Enel, nonché con i contributi degli associati, sino al raggiungimento di un finanziamento totale pari a lire 100 miliardi annui.

2. Possono aderire come associate le aziende produttrici che abbiano un fatturato annuo di almeno 1 miliardo di lire e versino un contributo annuale di almeno lire 5 milioni, purchè siano in regola con le leggi ed abbiano il bilancio certificato.

3. La gestione del fondo spetta ad un consiglio di amministrazione costituito dagli enti eroganti e dai soci aderenti, in misura del capitale versato.

4. La gestione del fondo deve essere regolata sulla base dello statuto e dell'atto costitutivo.

5. Nell'ambito delle spese ammissibili in base allo statuto, una quota non inferiore al 20 per cento dei fondi amministrati deve essere destinata ad investimenti fissi ed in materiali, aventi lo scopo di eliminare le cause della diseconomia che genera il rimborso.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Oltre alle imprese di cui all'articolo 1, si considerano soggetti beneficiari del fondo le sole imprese di produzione di beni e servizi materiali, quali le imprese meccaniche e di trasformazione di prodotti agricoli, operanti sul territorio.

Art. 4.

(Agevolazioni)

1. Le agevolazioni del fondo mirano ad eliminare le diseconomie attuali contribuendo a ridurre i costi impropri dell'esistente e ad incentivare nuove iniziative. Sono pertanto rimborsabili i maggiori costi dovuti alla delocalizzazione nella misura in cui essa è accertata:

a) spese sostenute dalle imprese produttive per il trasporto di materie e prodotti finiti nella misura del 30 per cento del costo sostenuto nel territorio italiano, via strada o per ferrovia;

b) spese sostenute per il trasporto delle merci da o per l'estero nella misura di 30 lire per chilogrammo;

c) oneri di trattamento e trasporto di affluenti liquidi e rifiuti solidi destinati a impianti consortili, nella misura del 50 per cento;

d) costi energetici dovuti alla vetustà della rete elettrica e alla mancanza di una tensione elevata o altri eventuali oneri, connessi alla mancanza di strutture adeguate.

2. Il fondo ha inoltre lo scopo di creare strutture per la fornitura di servizi competitivi alle imprese, quali i servizi: di trasporto del personale; di mensa; comuni di medicina del lavoro, di pronto soccorso e di pronto intervento; di sorveglianza; bancari o postali; di formazione del personale; portuali e doganali; di progettazione; informatici o amministrativi; di promozione e sviluppo; di controllo della qualità.